

N. 440-2524-3651-3664-3687-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **BOZZI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO,
BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI,
GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MEN-
NITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO,
RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO,
STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TREMA-
GLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA**

Presentata il 26 luglio 1979

Cessazione degli effetti della XIII disposizione transitoria
della Costituzione relativa al divieto di ingresso e soggiorno
in Italia dei membri di Casa Savoia

d'iniziativa dei Deputati BOZZI, MAMMI

Presentata il 10 aprile 1981

Abrogazione dei commi primo e secondo
della XIII disposizione transitoria della Costituzione

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELLINI, AGLIETTA, BONINO, CALDERISI, COR-
LEONE, DE CATALDO, FACCIO, ROCCELLA, RIPPA,
TESSARI ALESSANDRO, CICCIOMESSERE**

Presentata il 30 settembre 1982

Abrogazione delle disposizioni transitorie e finali XII e XIII
della Costituzione

d'iniziativa del Deputato REGGIANI

Presentata il 6 ottobre 1982

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII dispo-
sizione transitoria della Costituzione

d'iniziativa del Deputato COSTAMAGNA

Presentata il 14 ottobre 1982

Cessazione degli effetti della XIII disposizione transitoria
della Costituzione della Repubblica

Presentata alla Presidenza il 10 febbraio 1983

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la Costituzione stabilisce il divieto d'ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti ed ai loro discendenti maschi; inoltre, toglie ai membri e ai discendenti della stessa Casa lo *status* di elettori e la capacità di ricoprire uffici pubblici e cariche elettive.

Queste norme sono inserite fra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione (XIII, primo e secondo comma). All'Assemblea Costituente si discusse a lungo, sotto il profilo del diritto e della opportunità politica, se quei divieti dovessero essere introdotti. La ragione che stette a base del voto favorevole fu riassunta dall'onorevole Dossetti nei seguenti termini: « Nella presente situazione storico-politica è necessario un provvedimento di difesa dell'ordine repubblicano ». L'onorevole Aldo Moro si richiamò a esigenze di « sicurezza ». Fu evidente, cioè, che nel momento del trapasso dalla monarchia alla repubblica si dovessero adottare misure atte a garantirsi da attacchi e insidie contro la nuova forma istituzionale voluta dal popolo.

Le due citate proposizioni normative hanno quindi carattere di provvedimento singolare in deroga ai principi, che alla Costituente furono definiti « strutturali », contenuti negli articoli 16 e 22 della Costituzione. Esse non si saldano con l'essenza del sistema costituzionale e non presentano quella nota di permanenza che si riscontra, ad esempio, nella disposizione XII relativa alla riorganizzazione del partito fascista, la quale è specificazione del generale principio espresso dall'articolo 49 della Costituzione; non si sottraggono in conseguenza al procedimento di revisione costituzionale.

Ora, la Commissione affari costituzionali, a larga maggioranza, ha manifestato parere favorevole alla proposta di legge che prevede l'abrogazione del primo e del secondo comma della disposizione XIII, che sono tra loro collegati. La Commissione ha considerato che sono venute meno quelle peculiari motivazioni storiche e politiche che consigliarono trentacinque anni fa l'adozione delle due norme.

Già il passaggio dalla monarchia alla repubblica nel 1946 rivelò un alto grado di maturità civile e politica del popolo italiano. Oggi la Repubblica si è consolidata nella coscienza collettiva e non ha nulla da temere dall'abrogazione di quei divieti, diventati veramente sopravvivenze anacronistiche. Al di là del sentimento monarchico, che può essere ancor vivo in taluni, non esiste oggi in Italia alcun movimento politico d'ispirazione legittimistica, e del resto non si deve dimenticare che sotto il regime monarchico operò il partito repubblicano.

L'abrogazione delle due norme si qualifica come atto di forza della Repubblica, di fiducia in se stessa e nel consenso del popolo; ed è anche atto di civile correttezza poiché riconosce a tutti i cittadini italiani eguaglianza di *status*, tornando alla regola costituzionale.

Onorevoli Colleghi! Non considerazioni umanitarie, estranee a questa sede, stanno a fondamento della presente proposta di legge che la Commissione raccomanda all'approvazione della Camera, ma alte considerazioni civili e politiche. È manifesto infine che la proposta è un'iniziativa unilaterale che prescinde da negoziazioni e condizionamenti che offenderebbero la Costituzione e la dignità della Repubblica.

BOZZI, *Relatore.*

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

—

**Abrogazione dei commi primo e secondo
della XIII disposizione transitoria del-
la Costituzione.**

ARTICOLO UNICO.

I commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria della Costituzione
sono abrogati.

**PROPOSTE DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

N. 440

ARTICOLO UNICO.

La XIII disposizione transitoria della Costituzione cessa di avere effetto dalla data del 1° gennaio 1981.

N. 2524

ARTICOLO UNICO.

I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione sono abrogati.

N. 3651

ARTICOLO UNICO.

Sono abrogate la disposizione XII e la disposizione XIII transitorie e finali della Costituzione.

N. 3664

ARTICOLO UNICO.

I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione sono abrogati.

N. 3687

ARTICOLO UNICO.

La XIII disposizione transitoria della Costituzione cessa di avere vigore con effetto dalla data della pubblicazione della presente legge.